CAMERA DEI DEPUTATI N. **4231**-A

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 19 marzo 1998

(Relatore per la maggioranza: **EDO ROSSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(PINTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

—

Disposizioni in materia di attività produttive

Presentato il 9 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questo provvedimento accompagna la legge finanziaria e gli altri « collegati », sviluppandone alcuni temi specifici. Il testo adottato dalla Commissione è composto di quattro articoli, che intervengono su materie diverse tra loro, ma dentro un quadro di razionalizzazione necessaria: nel campo dell'amministrazione straordinaria per le grandi imprese, nell'ambito del completamento dell'intervento nel settore della siderurgia, nell'attività ispettiva del Ministero dell'industria e nel controllo del rendiconto generale delle camere di commercio.

L'articolo 1, in particolare, delega il Governo ad emanare un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n.95 (cosiddetta legge Prodi), ha introdotto, accanto ai tradizionali modelli (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, concordato), l'amministrazione straordinaria, come procedura concorsuale, che, nel dissesto della grande impresa, tende a « contemperare la tutela dei creditori, in base al criterio della *par condicio*, col proseguimento delle attività produttive (per le aziende sanabili) e in tal modo a contribuire a conservare i livelli occupazionali in atto ». Dopo diciotto anni di vigenza della legge Prodi il bilancio per molte aziende può considerarsi positivo in quanto il problema industriale è stato risolto pur in vari progetti di ristrutturazione e di trasferimento di attività a soggetti terzi.

Grandi gruppi in stato di insolvenza come Sam, Micoperi, Mandelli, Lombardi, Fornara, Fochi, Carivest, Arena, Macchi, Officine Padane, eccetera, hanno trovato una soluzione di continuità senza gravi ricadute sul piano sociale e occupazionale.

Altre imprese, come il Gruppo Annovati, Fidia, Ira Costruzioni Paggio, Siciet e altre, sono invece in fase di vendita o definizione di concordato.

Per molte altre imprese, purtroppo la maggioranza, dopo il periodo dei quattro anni al massimo di amministrazione straordinaria, si è dovuto gettare la spugna ed arrendersi alla impossibilità del risanamento economico.

Vi è quindi alla luce di una valutazione storica, la consapevolezza che questa legge non esprime una visione salvifica di tutto e di tutti; certamente, però, offre un opportunità che sarebbe sbagliato affossare.

La proposta di riforma dell'istituto muove, quindi, innanzitutto dalla constatazione dell'utilità ed opportunità di mantenere, nel quadro delle procedure concorsuali presenti nel nostro ordinamento, una procedura con finalità conservative, quale l'amministrazione straordinaria. Ciò in considerazione della gravità dei riflessi economici e occupazionali connessi alla crisi delle grandi imprese. L'obiettivo, inoltre, di armonizzazione dell'istituto agli orientamenti comunitari, le indicazioni provenienti dall'esperienza attuativa, l'opportunità di procedere alla ridefinizione normativa di un unico modello generale di procedura, costituiscono il presupposto delle linee di riforma qui proposte.

Come è noto, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione *ex* articolo 93.2 del trattato CEE nei confronti dello Stato italiano, con riferimento alla disciplina della legge 3 aprile 1979, n. 95, ritenendo che la medesima concreti potenzialmente un aiuto di Stato, con riferimento sia alla previsione (articolo 2-*bis*) della possibilità di concessione di garanzia del Tesoro sui finanziamenti contratti con il sistema bancario, sia più in generale alla complessiva disciplina dell'istituto, che sarebbe tale da consentire l'artificiosa permanenza sul mercato di imprese altrimenti

destinate alla chiusura. In particolare, è criticata dalla Commissione la discrezionalità conferita dalla legge all'autorità amministrativa con riferimento al potere di autorizzare e revocare l'esercizio di impresa.

Si palesa, pertanto, l'opportunità di armonizzare la disciplina dell'amministrazione straordinaria agli orientamenti comunitari, tenendo conto delle direttive della Commissione in materia.

Il dato fondamentale della riforma che viene proposta, e che va evidenziato sul piano politico, sta nel fatto che viene data certezza sui tempi, qualunque sia, nel momento in cui si decreta la procedura straordinaria, l'indirizzo scelto: la cessione dei beni aziendali (in tutto o in parte) con la continuità di esercizio ma entro un anno; o la ristrutturazione globale sul piano economico finanziario per raggiungere il risanamento entro due anni.

La fissazione dei tempi, contestuale all'intervento di un giudice terzo, elimina quasi del tutto la discrezionalità dei commissari sulla durata e, in maniera significativa, anche sulla gestione della procedura.

L'eliminazione della discrezionalità appare il dato più rilevante e plausibile per evitare alcuni degli inconvenienti che hanno accompagnato l'esercizio della legge in questo lungo arco di tempo.

La certezza dei tempi, la riduzione della discrezionalità del commissario nella procedura, sono condizioni che offrono maggiori garanzie ai creditori, ai lavoratori, all'interesse generale che il Paese, ripone nelle sue grandi imprese.

Con queste innovazioni sostanziali va riconfermata la validità della legge, perché interviene nei confronti delle grandi imprese in crisi in stato di insolvenza, garantendo in generale la salvaguardia del patrimonio produttivo, ma soprattutto perché tampona pur in presenza di piani di ristrutturazione la ricaduta drammatica sull'occupazione, che la normale procedura fallimentare di fatto tutela in modo del tutto insufficiente.

A tale riguardo, va osservato che negli ultimi anni il panorama delle grandi imprese italiane è andato via via modificandosi a favore di una crescita numerica di piccole e medie imprese, per cui si è resa necessaria una revisione anche dei parametri che regolano la possibilità di accesso alla amministrazione straordinaria.

Tutto ciò consentirà, in futuro, di circoscrivere l'intervento alle aziende effettivamente risanabili, evitando interventi che possano configurare una natura assistenziale, mentre il carattere di terzietà assicurato dall'attribuzione all'autorità giudiziaria di tale accertamento, armonizzando anche sotto tale profilo l'amministrazione straordinaria alle procedure conservative presenti in altri Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe certamente incontrare il consenso della Commissione europea.

Così come appare importante per dare credibilità alla riforma che, nei periodi temporali, predefiniti dalla riforma stessa, per i debiti maturati nel corso dell'esercizio di impresa, sia garantito il pagamento.

Viene perciò apportato un sistema di tutela dei creditori molto più incisivo di quello previsto nella normativa vigente, attraverso il controllo, da parte del tribunale fallimentare, sull'attuazione della vendita, ovvero del programma di risanamento, ed il connesso potere di convertire la procedura in fallimento nel caso di riscontro del mancato raggiungimento dei fini prefissati.

In conclusione questa delega si pone un altro obiettivo importante, relativo alla gestione non traumatica del processo di transizione esistente tra un regime normativo che scompare ed un altro che entra in vigore, portando con sé inevitabili conseguenze soprattutto sul piano sociale, riconducibili alle pesanti ricadute occupazionali. Il ricorso ad un uscita dalla « legge Prodi » in modo non traumatico, con l'utilizzo degli ammortizzatori sociali esistenti, che il Governo si impegna a sostenere finanziariamente, è garanzia adeguata per un trapasso senza traumi.

L'articolo 2 del disegno di legge, « Disposizioni concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico », dispone provvedimenti per il completamento delle misure di sostegno del piano di ristrutturazione del settore siderurgico.

Si ricorda che il decreto-legge n. 396 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 481 del 1994, era finalizzato all'attuazione del programma di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo, mediante riduzione della capacità produttiva delle imprese del settore già concordata in sede comunitaria.

Lo scopo primario dell'articolo 2 è quello di armonizzare le normative nazionali a quelle comunitarie, evitando situazioni quali quelle verificatesi nell'ambito dell'applicazione della legge n. 481, modificata con successivi provvedimenti che non hanno consentito al Governo italiano di approvare gli ultimi interventi richiesti da aziende siderurgiche in fase di ristrutturazione, in quanto la normativa comunitaria stabiliva dei termini temporali precisi.

Il provvedimento originario disponeva, per favorire questo processo, di una dotazione di 700 miliardi ripartiti in un fondo di 510 per lo smantellamento e in un altro di 190 per la riconversione.

Successivamente il Consiglio di Stato ha espresso un parere vincolante nell'utilizzo dei due fondi, indicando come condizione per poter beneficiare dello smantellamento la presentazione e l'attuazione di programmi di riconversione per il reimpiego del personale risultante in esubero.

Nel corso dell'esame in Commissione ci è sembrato perlomeno strano, vista la condizione posta dal Consiglio di Stato, dover registrare che, a conclusione di questo processo, il fondo per lo smantellamento fosse esaurito mentre quello per la riconversione disponesse ancora del 50 per cento circa della dotazione iniziale. Così come è apparso fonte di dubbio riscontrare che tra le domande, aventi i requisiti previsti dalla legge e dal regolamento europeo, approvate dal comitato tecnico nazionale e quelle poi accettate dalla Commissione europea, vi sia una differenza sostanziale.

Il testo che proponiamo perciò all'esame dell'Aula consente una proroga dei termini di centottanta giorni dalla pubblicazione della legge per consentire il completamento e la conclusione degli interventi dello Stato nel settore siderurgico previsti dalla legge n. 481 del 1994.

Al comma 3 si dà la possibilità alle imprese che già avevano ottenuto l'accoglimento della domanda di smantellamento, ma non finanziata per assenza di disponibilità dei fondi, di poter utilizzare una quota del fondo per la riconversione, previa presentazione a tale scopo della regolare domanda e progetto per il reimpiego occupazionale.

Al comma 4 si autorizza il Ministro dell'industria ad erogare con proprio decreto parte dei fondi destinati alla riconversione anche per lo smantellamento, ma solo per le aziende che hanno visto la loro domanda accolta dalla Commissione europea e che sono in condizioni operative autonome.

L'articolo 3, concernente attività ispettive di cui alla legge n. 46 del 1982, risponde all'esigenza di rendere più efficace l'attività ispettiva connessa alla gestione delle agevolazioni finanziarie da parte del Ministero dell'industria, divenuta particolarmente pressante con le normative che prevedono procedure automatiche o procedure a bando con graduatoria.

Trattandosi di migliaia di iniziative per le quali occorre effettuare controlli, seppur a campione, a fronte delle esigenze di contenimento della spesa del Ministero, si prevede che gli oneri relativi siano imputati alle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefìci alle imprese.

L'articolo 4, nel testo adottato dalla Commissione, estende ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio le vigenti disposizioni in materia di giudizio di conto.

L'articolo 5 è stato soppresso, in quanto la materia è stata affrontata nella legge n. 449 del 1997, collegata alla finanziaria 1998.

In conclusione, il relatore, nel riservarsi di presentare un emendamento volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio in ordine alla copertura finanziaria dell'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del provvedimento.

EDO ROSSI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 4, sarebbe opportuno non configurare la disposizione in esame come norma di interpretazione autentica, dal momento che essa estende le disposizioni di semplificazione in materia di giudizio di conto, di cui all'articolo 10 della legge n. 127 del 1997, ad una categoria – gli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura – non ragionevolmente riconducibile ad alcuno dei significati interpretativi estraibili dal testo vigente del medesimo articolo 10 della legge n. 127 del 1997, ferma restando, peraltro, la possibilità di introdurre una analoga innovazione normativa che sia priva, tuttavia, dell'efficacia retroattiva tipica delle norme di interpretazione autentica.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

l'articolo 1, comma 1, sia modificato allo scopo di coordinarne le disposizioni con quelle del successivo comma 4 del medesimo articolo 1: pertanto, nel predetto comma 1 dovrà essere precisato che la prevista abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, non riguardi l'articolo 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 26, che definisce lo stanziamento entro i cui limiti di disponibilità opereranno le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame;

all'articolo 1, comma 2, la lettera *u)* sia modificata nel senso di prevedere direttamente nella norma di delega la quantificazione dell'onere relativo all'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori dipendenti interessati, nonché di reperire la relativa copertura finanziaria, evitando così di rimettere ai decreti legislativi la definizione di elementi che devono invece costituire contenuto necessario delle norme di delega legislativa recanti nuovi o maggiori oneri finanziari.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

NULLA OSTA

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
(Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza).	*(Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza).*
1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.	1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni**, ad eccezione dell'articolo 2-*bis* del citato decreto-legge n. 26 del 1979.**
2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma l, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:	2. *Identico:*
a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio;	*a) identica;*
b) individuazione delle imprese soggette alla procedura sulla base, anche in via alternativa, dei livelli occupazionali, del totale dell'attivo lordo e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;	*b)* **individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come parametro un numero di dipendenti non inferiore a duecento e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni;**
c) individuazione del presupposto oggettivo della procedura nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali nei modi indicati dalla lettera *m)*;	*c) identica;*

d) articolazione del procedimento in due fasi: la prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di apertura della procedura di amministrazione straordinaria;	*d) identica;*
e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;	*e) identica;*
f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o più commissari giudiziali, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata;	*f) identica;*
g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli adattamenti opportuni alla particolarità del procedimento, e con previsione altresì del potere del tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa;	*g) identica;*
h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine prefissato, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera *c)*;	*h)* previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine prefissato, **comunque non superiore a due mesi,** l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera *c)*;
i) attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora ricorra il presupposto indicato nella lettera *c)* o quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria della procedura nell'ambito del gruppo;	*i) identica;*

l) attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla procedura nonché della fissazione dei criteri per la scelta dei commissari e dei consulenti degli organi della procedura;	*l) identica;*
m) previsione di due alternativi indirizzi della procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente volti:	*m) identica;*
1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi da trasferire;	
2) alla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma della durata di due anni volto al risanamento dell'impresa;	
n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati nella lettera *m),* alle disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese;	*n) identica;*
o) disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili con i princìpi e criteri direttivi stabiliti nel presente comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste da questi ultimi;	*o) identica;*
p) determinazione dei poteri del commissario straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al compimento dei relativi atti secondo criteri che privilegino la rapidità e l'efficacia dell'azione commissariale, limitando il controllo preventivo agli atti di maggiore rilevanza;	*p) identica;*

q) previsione di disposizioni finalizzate a:	*q)* **previsione che sia assicurata, ai sensi delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la tutela dei crediti maturati dalle imprese fornitrici antecedentemente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che siano garantiti integralmente i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa;**
1) rafforzare la tutela dei creditori, anche in riferimento ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa;	
2) agevolare ed accelerare la definizione dei rapporti pendenti tra le imprese in amministrazione straordinaria e le pubbliche amministrazioni, in funzione di una sollecita chiusura delle procedure;	
r) definizione della disciplina penale della procedura mediante estensione all'amministrazione straordinaria, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni previste da capi I, II e IV del titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, equiparando, ai fini della loro applicazione, la dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata a norma delle lettere *e)* ed *i)* alla dichiarazione di fallimento e apportando altresì alla vigente disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa le modifiche necessarie ad assicurare l'omogeneità del trattamento sanzionatorio;	*r) identica;*
s) previsione dell'obbligo del commissario straordinario, qualora in qualunque momento nel corso della procedura risulti che questa non può essere utilmente continuata, di riferirne all'autorità di vigilanza ed al tribunale affinché si provveda a norma della lettera *t)*;	*s) identica;*
t) previsione del potere del tribunale di disporre la conversione della procedura in fallimento, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora:	*t) identica;*
1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera *m),* alla scadenza del piano di prosecuzione delle attività non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del complesso aziendale;	
2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera *m),* al termine del programma di risanamento l'impresa non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;	

u) definizione di norme transitorie da applicare alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, con previsione di una gestione unitaria delle procedure in stato di avanzata liquidazione.

ART. 2.

(Disposizioni concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico).

1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge

u) definizione di norme transitorie da applicare alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, con previsione di una gestione unitaria delle procedure in stato di avanzata liquidazione**, salvaguardando i lavoratori dipendenti attraverso l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria per almeno due anni, con conseguente adeguato finanziamento.**

3. Le determinazioni adottate in relazione agli adempimenti di cui alla lettera *h)* del comma 2 e alla apertura della procedura e nomina degli organi di cui alla lettera *l)* del medesimo comma 2 sono comunicate alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede l'impresa.

4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1, delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio di impresa sia cessata nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, è garantita nei limiti e secondo i criteri degli aiuti *de minimis* definiti in sede comunitaria, ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nei limiti di disponibilità dell'ammontare complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma.

ART. 2.

(Disposizioni concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico).

1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge

20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996 dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1998. Le società, le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione.

2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi è prorogato al 28 febbraio 1998.

3. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentate resta confermato al 31 marzo 1995.

4. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 1994, n. 481, è sostituito dal seguente:

« *5.* Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dell'importo di cui al comma 1 tra le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 ».

20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996 dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato **al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.** Le società, le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione.

2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi è prorogato **al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.**

3. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento, con relativa documentazione integrativa, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* per le sole aziende che hanno già ottenuto l'approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, nella sola misura necessaria a soddisfare le domande di cui al comma 3.

ART. 3.	ART. 3.
(Attività ispettive di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46).	*(Attività ispettive di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46).*
1. Gli oneri per l'attività ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono imputati alle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefìci alle imprese cui detta attività si riferisce.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
(Norma interpretativa in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).	*(Norma interpretativa in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).*
1. Anche dopo l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura restano escluse dall'obbligo di presentazione del conto giudiziale di cui all'articolo 44 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.	**1. Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**
ART. 5.	*Soppresso.*
(Disposizioni per la politica agricola e agroindustriale).	
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presenta per l'approvazione al CIPE le linee programmatiche di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con gli indirizzi della politica agricola comune (PAC), anche ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.	

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4231A
Lire 500